




*Istituto Statale di Istruzione Superiore
"Giovanni Paolo II"*



Vademecum

Commissione Elettorale d'Istituto



Normativa di riferimento:

- **Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 31.05.1974 n. 416 integrato da:
Legge 14.01.1975 n. 1,
Legge 11.10.1977 n. 748,
Legge 14.08.1982 n. 582
ora in
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 16.04.1994 n. 297**
- **Ordinanza Ministeriale (O.M.) 15.07.1991 modificata e integrata da:
O.M. 04.08.1995 n. 267,
O.M. 24.06.1996 n. 293,
O.M. 17.06.1998 n. 277**
- **D.P.R. 10.10.1996 n. 567 modificato e integrato da:
D.P.R. 09.04.1999 n. 156,
D.P.R. 13.02.2001 n. 105,
D.P.R. 29.11.2007 n. 268**



Organi Collegiali della Scuola e Assemblee degli Studenti

Organi collegiali a livello di istituto:

Consiglio di classe

Consiglio di istituto e Giunta Esecutiva

Assemblee degli studenti

Consulta provinciale degli studenti



Il Consiglio di Classe

Negli istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti di ogni singola classe. Ne fanno parte anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5 del D.Lgs. 297/94, sono contitolari delle classi interessa-

te.

Fanno parte, altresì, del consiglio di classe nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

I consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del D.Lgs. 297/94. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.



Il Consiglio di istituto

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Attribuzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva

- 1.** Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
- 2.** Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

(*) Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui ai primi due punti precedenti ed alla lettera b), del punto successivo .

- 3.** Il Consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a)** adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
 - b)** acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c)** adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d)** criteri generali per la programmazione educativa;
 - e)** criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;**
- g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;**
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.**
- 4. Il Consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.**
- 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.**
- 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.**
- 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.**
- 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.**
- (...)
- 10. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.**
- 11. La Giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.**
- 12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.**



Consulta Provinciale degli studenti

Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore eleggono due propri rappresentanti per ciascun istituto, i quali si riuniscono in consulta provinciale.

Le riunioni si tengono in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica.

La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di due anni.

L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al DPR 567/96 e ss.mm.ii. e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti,

dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

-formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

- collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal DPR 567/96 e ss.mm.ii.;


- formulare proposte ed esprimere pareri all'ufficio scolastico locale, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

- istituire, in collaborazione con il l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del DPR 567/96 e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

- designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;

- promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.



**PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER L'ELEZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI
NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO**

(Estratto dall'O.M. n. 215 del 15.7.1991 e ss.mm.ii.)

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti (...) degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee (...) degli studenti in funzione elettorale

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l'assemblea degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del dirigente scolastico, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di classe.

3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti

1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art.

21 è stabilita dal consiglio di istituto in giorno non festivo. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.

(...)

3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del dirigente scolastico o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dagli studenti, dal dirigente scolastico o dal docente delegato o dai docenti presenti;

(...)

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

(...)

7. Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

8. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata

1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a venti;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiore a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 200.


2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.



Modalità di voto

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza:

per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre;

può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque;

negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.